

*secondo biennio, (...), specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (...) nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.89).*

*“Accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l'orientamento professione nel ciclo terziario;”*

### **Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia.**

**Il fine** è quello di assicurare ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

In particolare, le finalità dell'alternanza si possono così sintetizzare:

- *attuare* modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- *arricchire* la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- *favorire* l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- *realizzare* un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;
- *correlare* l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

È stato istituito, a livello nazionale, il **Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro** che si coordina per la valutazione dei percorsi con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in:

- periodi di formazione in aula;
- in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro attuate, sulla base

di convenzioni dagli istituti scolastici.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

Sono articolati secondo criteri di:

- gradualità;
- progressività

che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto:

- degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- delle capacità di accoglienza dei soggetti.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

Per i disabili, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

La funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio ed è svolta da:

- **docente tutor interno** che svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e viene designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili;
- **tutor formativo esterno** che favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

Il D.M. 4 giugno 2014 ha previsto, in via sperimentale, la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione che consentano allo studente di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore e contestualmente, attraverso l'apprendistato,

di inserirsi in un contesto aziendale di lavoro.

A partire dall'anno scolastico 2014/15 è possibile avviare percorsi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda rivolti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado; la sperimentazione contempla la stipulazione di contratti per l'apprendistato per l'alta formazione.

I percorsi hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento sul posto di lavoro.

La scuola, attraverso la progettazione congiunta con l'impresa, integra gli esiti di apprendimento dello specifico indirizzo di studi con le competenze, abilità e conoscenze tecnico professionali previste dal percorso formativo aziendale.

### 17.1. L'alternanza scuola e lavoro nella riforma della Buona Scuola

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa e possono essere svolti:

- durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;
- anche all'estero.

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati:

- negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;
- nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

È il dirigente scolastico ad individuare, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di formazione. Vengono stipulate apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Al termine di ogni anno scolastico, si redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Ai sensi del comma 41 della **L. n. 107/2015**, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, viene istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro che consta delle seguenti componenti:

a) *un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli*

*enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;*

*b) una sezione speciale del registro delle imprese a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.*

**Legge Bilancio 2019. Alternanza scuola - lavoro cambia norme e diventa: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.**

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, all'art.1, co. 784, ha previsto che i percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a **210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli **istituti professionali**;
- b) non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli **istituti tecnici**;
- c) non inferiore a **90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei **licei**.

Viene, quindi, ridotto l'orario minimo obbligatorio dell'Alternanza, ma gli istituti, nella loro autonomia, potranno comunque aumentare l'orario, in coerenza con i loro obiettivi formativi.

***Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.***

*Il D.M. 3 novembre 2017, n. 195 definisce la **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro** allo scopo di dare ai medesimi l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Lo stesso decreto definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.*

*I percorsi in regime di alternanza prevedono una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.*

***Gli studenti:***

- *hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;*
- *hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità*

*educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;*

*- sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.*

*- al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

*- altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.*

*Gli studenti **sono tenuti a:***

*- garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;*

*- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*

*- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.*

*Gli stessi ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.*

*Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la **commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro**, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni previste dal D.m. n. 195/2017.*

## CAPITOLO 4

# DISCIPLINA COMUNE AI CICLI SCOLASTICI

**SOMMARIO:** 1. Valutazione degli alunni - 1.1. Valutazione studenti stranieri - 1.2. Valutazione degli alunni con disabilità - 1.3. Valutazione degli alunni in ospedale - 2. Il credito scolastico e il credito formativo - 3. Valorizzazione delle eccellenze - 4. Corsi di sostegno o di recupero - 5. I percorsi di orientamento - 6. L'esame di stato - 6.1. Nel primo ciclo - 6.2. Nel secondo ciclo - 7. Insegnamento in lingua veicolare (CLIL) - 8. I libri di testo - 8.1. Diverse tipologie di libri di testo e di risorse digitali integrative - 9. La conoscenza delle lingue straniere: quadro comune europeo di riferimento

### 1. Valutazione degli alunni

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una **valutazione periodica** (trimestrale o quadrimestrale) e una **valutazione finale**, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione, dunque, accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.

I docenti di classe adottano la valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva.

Il **d.lgs. n. 62 del 2017** introduce - a decorrere dal 1° settembre 2017 - quale misura di sistema valevole per tutto il primo ciclo, l'attivazione, da parte dell'istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritenga opportuni. La scheda viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. L'eventuale non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. n. 169/2008, deve avere carattere eccezionale, motivata e assunta all'unanimità.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal docente, ovvero